da imposta di bollo ai sensi dell'art 17 del D.Lgs 460/97

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO LAVINO E SAMOGGIA, ASC INSIEME E IL SOGGETTO GESTORE CONSORZIO ALDEBARAN PER IL SERVIZIO ACCREDITATO AI SENSI DELLA DGR. 514/2009 DI ASSISTENZA DOMICILIARE, VALIDITA' DAL 01/05/2018 AL 31/12/2020.

INDICE:

- ART. 1 PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
- ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI
- ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 4 FLESSIBILITA' E VARIAZIONI QUANTITATIVE
- ART. 5 IMPEGNI DEL GESTORE
- ART. 6 RISORSE UMANE, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE
- ART. 7 AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE
- ART. 8 ACCESSO E DIMISSIONE DAL SERVIZIO
- ART...9–PRESA IN CARICO, EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CONTRATTO ASSISTENZIALE
- ART. 10 DIMISSIONI PROTETTE
- ART. 11 INTEGRAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE
- ART. 12 SISTEMA INFORMATIVO GARSIA
- ART. 13 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 14 QUOTE A CARICO DEL FRNA
- ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO QUOTE A CARICO FRNA
- ART. 16 QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI , MODALITA' DI RISCOSSIONE E MOROSITA'

- ART. 17 PAGAMENTO QUOTE A CARICO DI ASC INSIEME
- ART. 18 CONTINUITA' DEL SERVIZIO
- ART. 19 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 21 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 22 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 23 CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI
- ART. 24 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
- ART. 25 MODALITA' DI REVOCA, RECESSO E DI REVISIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26 DURATA
- ART. 27 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
- ART. 28 ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI
- ART. 29 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Richiamati:

- l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e s.m. i;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 273 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente;

Visti:

- Il vigente Regolamento dell'Azienda USL di Bologna per l'Assistenza Socio-Sanitaria
 Domiciliare Integrata approvato con Delibera del Direttore Generale n. 255 del 23/12/2008 ed
 eventuali ss. mm. int.
- la procedura aziendale P 114 REV. 0 del 16.3.2015 "La dimissione protetta e la presa in carico del paziente in postacuzie e nella rete dei servizi territoriali"

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 i Comuni del Distretto Reno, lavino e Samoggia

hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

- i Comuni costituenti, con apposita convenzione sottoscritta in data 30/12/2014, hanno

integralmente trasferito all'Unione, con decorrenza da gennaio 2015, le funzioni di gestione,

programmazione e controllo dei servizi sociali e socio-sanitari, comprese le funzioni in materia di

accreditamento;

- l' Unione si avvale, per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, dell'Azienda Servizi per

il Cittadino InSieme (ASC InSieme) a tale scopo costituita;

- ai sensi dell'art. 7 del contratto di servizio fra Unione e ASC InSieme, l'Azienda svolge inoltre il

ruolo di subcommittente relativamente ai servizi accreditati non oggetto di produzione diretta,

sottoscrivendo i contratti di servizio con i soggetti gestori;

Atteso che il Consorzio Aldebaran, Gestore del servizio, con nota prot. dell'Unione n. 2525 del

18/03/2016 ha formalmente accettato il sistema tariffario regionale definito con DGR 273 del

29.02.2016;

Richiamato il provvedimento di accreditamento definitivo concesso al soggetto gestore Consorzio

Aldebaran Società Cooperativa Sociale con determinazione n. 553/2014 del Dirigente dell'Area

Servizi alla Persona del Comune di Casalecchio di Reno, successivamente confermato con

determinazione n. 400/2015 del Dirigente del Servizio Sociale Associato con durata fino al

31/12/2017, relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare;

Visto il provvedimento di rinnovo di accreditamento definitivo con validità fino al 31/12/2020

rilasciato con determinazione n. 27 del 16/01/2018 del Dirigente del Servizio Sociale Associato;

Vista la determinazione n. 46 del 22/01/2018 del Dirigente del Servizio Sociale Associato

dell'Unione dei Comuni assunta di concerto con l'Azienda USL Distretto di Committenza e

Garanzia Reno Lavino Samoggia che disponeva la proroga del contratto di servizio protocollo

Unione n.621 del 26/01/2017 per il servizio di Assistenza Domiciliare fino al 30 aprile 2018;

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

3

con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

I Committenti:

- Unione dei Comuni Valli Del Reno, Lavino e Samoggia con sede legale in Casalecchio di

Reno, via dei Mille 9, codice fiscale CF 91311930373, qui rappresentato da Cati La Monica nata

a Quistello (MN) il 13/11/1964 in qualità di Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione

(di seguito "Unione");

- Azienda USL di Bologna con sede legale a Bologna, via Castiglione 29, CF 02406911202, qui

rappresentata da Fabia Franchi, nata a Bologna il 31/01/1963 in qualità di Direttore del Distretto di

Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia, che agisce su delega del Legale

Rappresentante (di seguito anche "Azienda USL" e "Distretto");

 \mathbf{E}

l'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme", Azienda Speciale Interventi Sociali valli del

Reno Lavino e Samoggia, in qualità di soggetto delegato dall'Unione alla gestione dei rapporti

organizzativi e amministrativo-contabili derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con sede

legale a Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, CF codice fiscale e partita I.V.A. 02985591201,

qui rappresentata da Cira Solimene, nata a Portici (Na) il 18/05/1967, nella sua qualità di

Direttore (di seguito "ASC InSieme");

E

Il soggetto gestore Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale con sede legale in

Bologna via Cristina da Pizzano 5 (codice fiscale/P. IVA 02606891204), qui rappresentato da

Carla Ferrero nata a Moncalieri (To) il 17/12/1968 nella sua qualità di Presidente e legale

rappresentante (di seguito "Gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI

OPERATIVI

Le premesse al contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni e la gestione relative al presente contratto, eleggono il loro

4

domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

Per i Committenti:

- Unione dei Comuni - presso la sede di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9- referente

individuato nel Responsabile dell'Ufficio Sociale Mara Ferroni;

- Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia,

per la parte relativa alle prestazioni in ambito sanitario ed in quanto soggetto gestore del FRNA

(Fondo Regionale Non Autosufficienza) - presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa

5/2, referente individuato nel Responsabile UASS (Unità Attività Socio-sanitarie) Giovanna

Manai;

- ASC InSieme - presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2 - referente individuato

nel Responsabile dell'Area Anziani Michele Peri

Per il Gestore:

-Consorzio Aldebaran presso la sede di Bologna, Referente operativo individuato: Sig.ra

Federica Prosperi

Sedi operative territoriali:

- Sede principale: Casalecchio di Reno: Casa della Salute, P.zza Levi Montalcini 5

- Valsamoggia: CRA di Crespellano, via IV Novembre 20

in alternativa: Centro Diurno di Sasso Marconi

- Monte San Pietro: posto auto presso magazzino comunale

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI

I servizi domiciliari, nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del

sistema locale dei servizi sociali a rete, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle

persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Si intende per ambiente di vita del soggetto, non

solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto ed il suo

ambiente.

I servizi rispondono a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, hanno l'obiettivo di

promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo

l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il

beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver).

Le strategie correlate al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si sviluppano in un contesto

teso ad alimentare forme di co-progettazione attive tra tutti i soggetti coinvolti (Unione, Azienda

5

USL, ASC InSieme, Gestore, Utenti/Famiglie) nella logica di un modello di welfare funzionale a supportare il dinamismo e il continuo cambiamento della tipologia di bisogno.

In particolare per le persone non autosufficienti e per il loro nucleo familiare il servizio di assistenza domiciliare:

- favorisce il mantenimento a domicilio;
- garantisce assistenza in modo continuativo, limitata od estesa nel tempo;
- favorisce il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazionali;
- supporta i familiari e sostiene l'acquisizione di competenze per un'autonomia di intervento;
- persegue la migliore qualità della vita possibile per le persone non autosufficienti ed i loro familiari;
- evita il ricovero inappropriato in ospedale, evita o ritarda il ricovero in struttura residenziale;
- assicura l'integrazione degli interventi tra servizi accreditati, servizi sanitari e assistenti famigliari;

Possono usufruire dei servizi domiciliari:

- persone residenti o temporaneamente domiciliate nel territorio comunale che si trovano in condizione di fragilità sociale, di limitata autonomia o di non autosufficienza;
- famiglie residenti o temporaneamente domiciliate nel territorio comunale in difficoltà nell'assunzione degli impegni di cura

Nei casi di domicilio temporaneo l'onere è a carico dei Distretti di residenza.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Prestazioni finanziate dal FRNA

Nell'ambito della concessione al gestore dell'accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/09 e ss.mm.ii., il presente contratto di servizio regola il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione del servizio denominato "Servizio di Assistenza domiciliare" per la seguente prestazione : -assistenza domiciliare socio-assistenziale (ASSDI) rivolta a persone anziane e disabili non autosufficienti certificati e autorizzati e per dimissioni protette;

I volumi di attività annuali, articolati per tempo di trasferimento e tempo di prestazione diretta all'assistito, sono indicati nell' allegato tecnico economico al presente contratto, soggetto a revisione annuale.

Tali volumi prestazionali vengono determinati annualmente in base alla programmazione approvata dal Comitato di Distretto/Giunta dell'Unione.

Prestazioni non finanziate dal FRNA e per consegna pasti :

Il contratto regola anche il rapporto tra ASC InSieme e il gestore relativamente alle prestazioni di assistenza domiciliare (SAD) rivolta a target per i quali non è previsto il finanziamento del FRNA e per consegna pasti, comunque rivolta a soggetti in condizione di deprivazione sociale.

Ai fini dell'organizzazione del servizio e della qualificazione professionale richiesta agli operatori, anche a fini contrattuali, si precisa che non si tratta di attività sociosanitarie ma prettamente sociali. Il fabbisono di tali prestazioni viene stabilito annualmente in base alla programmazione approvata dall'Unione e da ASC InSieme. I volumi prestazionali annuali sono indicati nell'allegato tecnico-economico.

Committenza e soggetto gestore si impegnano, inoltre, a collaborare e co-progettare percorsi sperimentali funzionali al miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

Il gestore, nell'ambito delle sperimentazioni, si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come determinati da atti specifici da adottare in ambito distrettuale/aziendale.

ART. 4 – FLESSIBILITA' E VARIAZIONI QUANTITATIVE

In corso di validità contrattuale i volumi di attività indicati nell'allegato tecnico economico potranno variare in incremento e diminuzione su formale richiesta avanzata dalla Committenza, in ragione della programmazione approvata annualmente dal Comitato di Distretto, nonché dall'Unione e ASC InSieme per i servizi non finanziati dal FRNA.

In particolare si concorda che:

- <u>per i servizi finanziati dal FRNA</u> potrà essere richiesto un aumento quantitativo delle prestazioni contrattuali afferenti ai servizi accreditati, fino al 20% del loro ammontare, ovvero una riduzione fino al 20%. Variazioni di maggiore entità possono essere concordate tra le parti in relazione al fabbisogno rilevato.
- <u>per i servizi non finanziati dal FRNA</u>, può essere richiesto un aumento quantitativo fino al 20% del loro ammontare, ovvero una riduzione fino al 20%. Variazioni di maggiore entità possono essere concordate tra le parti in relazione al fabbisogno rilevato.

Saranno possibili comunque anche incrementi temporanei di attività per fare fronte ad emergenze e/o situazioni impreviste che possano compromettere i livelli assistenziali territoriali.

I volumi di cui al presente articolo saranno ridefiniti o riconfermati con cadenza annuale senza che per questo il gestore possa avanzare pretese o richieste di indennizzo di alcun genere.

ART. 5 – IMPEGNI DEL GESTORE

Il Gestore realizzerà i servizi di cui all'art. 3 assumendo i seguenti obblighi:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione del sistema di remunerazione così come determinate dalla Regione Emilia-Romagna per i servizi in accreditamento;
- l'assolvimento regolare del debito informativo verso le Amministrazioni/Enti competenti, rispettando le scadenze stabilite dalla Committenza;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
- la garanzia di modalità omogenee di espletamento del servizio nel territorio del Distretto.

Il Gestore:

- garantisce il possesso delle caratteristiche tecnico qualitative descritte nei requisiti generali e specifici richiesti per il servizio di assistenza domiciliare all'allegato D dell'allegato 1 alla DGR 514/09 e succ. modificazioni ed integrazioni.
- redige, diffonde ed aggiorna la Carta dei servizi e la mette a disposizione dell'assistito e dei suoi familiari.

ART. 6 - RISORSE UMANE, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

Il Gestore si avvale del personale previsto dalla DGR 514/2009 e successive int. e mod. nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali. Assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale.

Il Gestore assicura, nei riguardi del personale utilizzato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e le relative indennità, nonché gli oneri

previdenziali ed assicurativi.

L'attività di coordinamento garantita dovrà essere almeno pari al rapporto di un coordinatore a

tempo pieno ogni 40 operatori a tempo pieno impiegati per l'attività assistenziale domiciliare.

Viene richiesta al gestore una attività di coordinamento ulteriore, relativamente al progetto

"dimissioni protette", nella quantità e con la remunerazione definite nell'allegato tecnico-

economico.

L'attività di èquipe degli operatori, e/o comunque di attività non diretta all'assistito, dovrà essere pari almeno 75 ore annue per ogni operatore a tempo pieno.

Il gestore garantisce e documenta:

- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dalla Committenza per il continuo miglioramento del livello assistenziale degli interventi di natura domiciliare:

- la corretta e tempestiva comunicazione e il passaggio di consegne sugli obiettivi del PAI in fase di avvio e modifica dello stesso e per l'inserimento di nuovi operatori.

ART. 7 – AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE

Garante dell' integrazione socio-sanitaria è il Distretto di Committenza e Garanzia che la esplica attraverso le proprie articolazioni, in particolare il Responsabile della UASS Attività Socio-Sanitarie.

La Committenza, attraverso il Distretto, definirà ambiti di coordinamento per il monitoraggio periodico delle attività a garanzia della qualità e della omogeneità delle prestazioni erogate.

Il Gestore si impegna alla partecipazione attiva e puntuale a tali iniziative.

In particolare potrà essere attivato il Gruppo di Coordinamento Distrettuale composto da referenti di area socio sanitaria e sanitaria individuati dal Direttore di Distretto, dal DASS, dal DCP, dal DATER, da un rappresentante di ASC InSieme, dai referenti gestionali del servizio accreditato.

Potranno essere presenti anche rappresentanti del DSM in ragione della trattazione di particolari e specifiche tematiche all' ordine del giorno.

9

In tale ambito di coordinamento saranno approfondite e condivise tutte le problematiche attinenti

la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio-

sanitaria, all'organizzazione del servizio, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti

di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall'Azienda USL.

Al gruppo di Coordinamento Distrettuale è demandata la predisposizione di eventuali protocolli

operativi/linee di indirizzo/accordi operativi di livello distrettuale, che troveranno applicazione in

ciascuna struttura/sede operativa. Tali protocolli saranno volti a garantire il più alto livello di

integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno del servizio, nonché

ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di emergenze di tipo sanitario o socio-

sanitario.

ART. 8 - ACCESSO E DIMISSIONE DAL SERVIZIO

L'assistito o i suoi familiari sono informati dallo Sportello sociale di ASC InSieme sulle

prestazioni complessivamente offerte, nonché sul sistema di determinazione della retta a loro

carico.

Per gli utenti che chiedono una integrazione della quota a proprio carico, il Responsabile del caso

prima dell'erogazione del servizio assicura la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-

finanziarie dei medesimi.

L'assistenza domiciliare deve essere assicurata in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo

familiare e di quanto previsto nel Piano di assistenza individualizzato (PAI) nell'arco di almeno 12

ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle 24 ore se necessario.

Debbono essere garantiti i tempi di attivazione dei servizi previsti dal PAI.

I PAI sono predisposti, secondo quanto definito dalla DGR 1206/2007, e aggiornati dall'Assistente

Sociale Responsabile del caso, dal Coordinatore/RAA del soggetto gestore, assicurando anche la

partecipazione dell'utente e dei suoi familiari, e sottoscritto da ciascuno.

In riferimento a utenti per i quali la UVM distrettuale definisca un PAI integrato a valenza socio-

sanitaria, l'accesso al servizio con oneri a carico del FRNA viene autorizzato dalla UASS

distrettuale.

Per i servizi non finanziati dal FRNA, l'accesso viene autorizzato dal Responsabile del Servizio di

10

ASC InSieme.

La dimissione dai servizi avviene sulla base di una valutazione del PAI da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso o, per i casi complessi, dall'UVM, in accordo con l'assistito e i suoi famigliari e successivamente comunicata al Committente e al Gestore tramite procedura informatizzata.

A garanzia della continuità del servizio si richiama quanto indicato all'art. 18.

ART. 9 – PRESA IN CARICO, EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CONTRATTO

ASSISTENZIALE

Con l'utente preso in carico, è formalizzato un contratto assistenziale sottoscritto dal Gestore, dall'assistito e dai suoi familiari, consegnato a ciascun sottoscrittore in cui si definiscono i contenuti del PAI, le modalità di coinvolgimento dei familiari e/o dell'assistente familiare (ove presente), gli aspetti economici con dettaglio del riparto economico della retta, l'impegno al pagamento, l'importo dell'eventuale contribuzione a carico di ASC InSieme.

Nel contratto assistenziale sono inoltre formalizzati :

- a) l'impegno del gestore a rispettare i tempi concordati per gli interventi e a comunicare variazioni dell'orario dell'intervento o eventuali sospensioni del servizio;
- b) l'impegno dell'assistito e/o dei suoi famigliari a comunicare al Gestore entro 24 ore le circostanze che non consentano la reperibilità al domicilio nel giorno e negli orari stabiliti per l'intervento.

All'assistito e/o ai suoi familiari viene inoltre consegnato il foglio presenze giornaliero, da conservare al domicilio dell'assistito, nel quale l'operatore sottoscrive ad ogni accesso tipologia e durata dell'intervento effettuato.

Le prestazioni rese, così come definite all'interno del PAI, saranno soggette a verifiche da parte della Assistente Sociale Responsabile del caso anche tramite procedura informatizzata.

La valutazione periodica degli utenti e dell'adeguatezza-appropriatezza degli interventi, svolti dal Gestore, verrà effettuata in incontri congiunti, periodici e al bisogno tra l' Assistente Sociale Responsabile del caso e la RAA/Coordinatore del servizio accreditato.

ART. 10 – DIMISSIONI PROTETTE

Il gestore assicura la collaborazione e l'integrazione per gli interventi previsti dal programma dimissioni protette, le cui modalità sono definite con procedura aziendale P114 AUSLBO del 16/3/2015.

L'assistenza domiciliare socio assistenziale da dimissione protetta ospedaliera viene attivata attraverso la segnalazione tramite il sistema operativo GARSIA/DIMISSIONI PROTETTE, e successiva visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e dal Coordinatore/RAA del gestore da effettuarsi entro tre giorni lavorativi dalla dimissione per la definizione del PAI. E' inoltre prevista la valutazione UVM per la definizione del bisogno.

Viene attivata per un massimo di 30 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, con oneri a totale carico FRNA.

Non rientra in questa fattispecie l'assistito già in carico al servizio di assistenza domiciliare integrata (ASSDI).

Di norma non sono previste dimissioni protette dalla Casa Residenza Anziani posti temporanei. Eventuali dimissioni protette da Casa Residenza Anziani posti temporanei dovranno essere preventivamente autorizzate dalla UASS Distrettuale a seguito di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del caso.

Di norma per gli utenti in carico presso altri distretti, il servizio viene attivato da parte del distretto che accoglie, con onere a carico del distretto di residenza.

ART. 11 – INTEGRAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE

Il gestore deve assicurare l'integrazione del proprio servizio con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza del Dipartimento di Cure Primarie della Azienda USL.

Il gestore adotta la cartella socio sanitaria, secondo le indicazioni regionali quale strumento integrato di comunicazione, passaggio di informazioni e condivisione del percorso assistenziale.

Copia del PAI, estratto della cartella socio sanitaria adottata dal gestore, debitamente sottoscritto dall'utente/familiare quale strumento di condivisione del percorso assistenziale/educativo, sarà conservato presso il domicilio della persona.

Il gestore si impegna altresì, per quanto di propria competenza, all'applicazione dei protocolli, regolamenti e linee guida adottate in ambito sanitario distrettuale/aziendale.

In particolare deve favorire un'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare che preveda sub articolazioni operative coincidenti con gli ambiti di intervento dei Nuclei di Cure Primarie sulla base di quanto concordato tra Unione e Azienda USL.

ART. 12 – SISTEMA INFORMATIVO GARSIA

Le parti assumono il sistema informativo GARSIA quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli utenti e rilevazione delle risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo GARSIA-SOSIA/GARSIA-ASSDI.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico GARSIA-SOSIA attraverso il quale sono gestiti:

- l'accesso/dimissione
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate a come, ad esempio la rilevazione interventi e del relativo personale;
- in prospettiva, gestione amministrativo- contabile del contratto di servizio.
- Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativooperativo GARSIA-SOSIA/GARSIA-ASSDI, garantendo:
- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile allo stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto.

Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale

di € 250,00.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti o non siano

rispettati i termini temporali definiti per l'implementazione del sistema e questo dipenda da fatti e

condizioni imputabili al Gestore, verrà comminata una penale pari a €. 500,00 se, entro 15 giorni

dalla contestazione, il Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le

penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva

all'accertata inadempienza del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa

definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno

dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del contratto il Gestore si

impegna all'utilizzo dello specifico Modulo informatico attivato nell'ambito del Progetto GARSIA

- SOSIA / GARSIA ASSDI. I Committenti e il Gestore definiscono le modalità ed i tempi di

utilizzo, specificando che l' adozione del modulo sostituirà integralmente ogni altra

comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della

fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della

fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 13 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione dei servizi accreditati oggetto del contratto è assicurata attraverso:

a) le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del FRNA;

b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura

totale o parziale) da ASC InSieme per gli assistiti in determinate condizioni economiche, sulla

base dei criteri stabiliti dall'Unione.

La valutazione del costo di riferimento per i servizi accreditati viene effettuato dalla Committenza

sulla base di specifica istruttoria con il coinvolgimento del Gestore e sulla base dei vigenti atti

Regionali. In particolare si richiama il nuovo sistema di remunerazione regionale valido per

14

l'accreditamento provvisorio e definitivo previsto dalla DGR 273/2016.

Gli adeguamenti e le modifiche definite dal sistema di remunerazione regionale e dalle modalità di calcolo introdotte dalla Regione Emilia Romagna successivamente alla stipula del contratto, comporteranno una verifica del costo di riferimento, anche in base alle peculiarità tecnico-organizzative e agli elementi di flessibilità eventualmente presenti.

La remunerazione dei servizi di assistenza domiciliare rivolta a persone parzialmente autosufficienti per i quali non è previsto il finanziamento del FRNA, (SAD) è assicurata dagli utenti/ASC InSieme sulla base dei criteri stabiliti dall'Unione, che verranno tempestivamente trasmessi al soggetto Gestore, così come ogni successiva modifica e aggiornamento degli stessi.

Il costo di riferimento dei servizi oggetto del contratto, e la determinazione delle quote a carico del FRNA e dell' Utente/ASC sono riportate nell'allegato tecnico-economico.

Eventuali adeguamenti tariffari saranno formalizzati fra le parti mediante aggiornamento dell'allegato tecnico-economico senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto.

ART. 14 - QUOTE A CARICO DEL FRNA

L'importo della tariffa a carico del FRNA è definito dal nuovo sistema di remunerazione regionale stabilito con DGR 273/2016.

Nel caso di intervento contemporaneo di due operatori, la quota relativa al secondo operatore sarà ridotta del 10%. Gli interventi di assistenza domiciliare (ASSDI) socio assistenziale per dimissioni protette sono totalmente a carico del FRNA.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO QUOTE A CARICO DEL FRNA

Le quote a carico FRNA sono di competenza dell'Azienda USL di Bologna – Distretto Reno, Lavino e Samoggia.

Il Gestore invierà le fatture alla UOC Economico Finanziario dell'AUSL di Bologna, secondo le indicazioni e modalità che saranno comunicate dall'Azienda Usl. La fatturazione avverrà sulla base delle effettive prestazioni erogate agli utenti, suddivise per tipologia di servizio reso. Le fatture dovranno essere redatte tenendo conto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni, e di ogni altra norma prevista in materia.

I dati di attività saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili degli interventi mediante il sistema operativo GARSIA – SOSIA / GARSIA ASSDI.

Fino all'applicazione, nell'ambito del Progetto GARSIA, dello specifico modulo informatico di gestione amministrativo/contabile, il gestore si impegna ad inviare al competente ufficio

amministrativo distrettuale di riferimento, entro il giorno il 15 del mese successivo a quello di

fatturazione, copia della fattura mensile.

L'Azienda USL effettuerà il pagamento a carico nei termini previsti dalla normativa vigente.

In caso di accertata irregolarità, il ricevimento della fattura non dà titolo alla decorrenza dei

termini di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Il rispetto della tempistica per l'emissione della fattura e la disponibilità sul sistema informativo

dei dati di attività assumono valore inderogabile anche in funzione dei vincoli temporali stabiliti

per legge in capo all'Azienda Usl per la chiusura dei bilanci.

A tale riguardo resta impregiudicata la facoltà dell'Azienda Usl di non autorizzare pagamenti per

prestazioni che dovessero essere rendicontate e/o fatturate dopo il termine ultimo previsto per la

chiusura del bilancio d'esercizio, in seguito all'accertamento delle responsabilità del gestore.

In caso di inerzia del gestore, tali servizi saranno valorizzati sulla base di quanto autorizzato e

verificato dal Distretto e non saranno comunque riconosciuti importi eccedenti segnalati oltre tali

termini.

ART. 16 – QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI, MODALITA' DI

RISCOSSIONE E MOROSITA'

Le quote a carico degli utenti sono approvate annualmente dall'Unione dei Comuni, nell'ambito

degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto, e comunicate da ASC InSieme agli utenti

ed al Gestore.

La fatturazione delle quote a carico dell'utente spetta al Gestore che provvederà direttamente alla

riscossione. In via transitoria la fatturazione all'utenza verrà effettuata da Asc InSieme fino al 31

maggio 2018. La differenza tra la quota utente/comune e la tariffa a carico dell'utente riscossa dal

gestore, viene fatturata ad ASC InSieme.

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore dovrà

prevedere le forme di riscossione più comuni nel rispetto della vigente normativa e a quanto

16

previsto al punto 1.2 bis della DGR 715/2015.

L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Gestore ne informa tempestivamente il Responsabile del Caso, che adotterà le più opportune azioni per agevolare il

pagamento.

Ai fini del recupero il gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo

raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le

modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del

credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, le

spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

Come specificamente indicato al punto 9) dell'Allegato 1) alla DGR n. 273/2016, il Gestore si

impegna a certificare annualmente la quota della retta sostenuta dall'utente e/o dai familiari tenuti al

suo mantenimento, relativamente a spese mediche, paramediche e di assistenza specifica (personale

addetto all'assistenza ed alle attività di animazione). A tale fine il Gestore rilascia, entro il mese di

febbraio successivo all'anno di riferimento, specifica attestazione utilizzabile ai fini fiscali per le

deduzioni ammesse dalla legislazione vigente.

Il mancato assolvimento dell'impegno di cui sopra, comporterà l'applicazione di quanto previsto

nell'art. 23.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo di iniquità nei confronti dei

cittadini, e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione

delle relative competenze.

ART. 17 – PAGAMENTO QUOTE A CARICO DI ASC INSIEME

Il pagamento delle quote a carico di ASC InSieme verrà fatturato e corrisposto nei termini

previsti dalla normativa vigente dalla data di protocollo di ricevimento, dietro presentazione di

regolari fatture mensili, distinte per Comune di residenza degli assistiti e per i servizi prestati. Le

fatture dovranno essere obbligatoriamente corredate da report mensile delle prestazioni svolte

presso il domicilio degli assistiti fornito dal sistema operativo GARSIA/SOSIA in mancanza del

17

quale non potrà darsi luogo al pagamento.

Il Gestore invierà le fatture ad ASC InSieme entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fatturazione, con le modalità che saranno comunicate.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 2/4/2013 n. 55 non potranno essere accettate fatture che

non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del sistema di interscambio . Al fine della

trasmissione delle fatture elettroniche a ASC InSieme il codice univoco è il seguente:

-Codice univoco ufficio (per ricevimento fatture): FAY257

- i.P.A.(indice delle Pubbliche Amministrazioni): IACIS

In caso di accertata irregolarità, il ricevimento della fattura non dà titolo alla decorrenza dei

termini di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 -Linee guida sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136- aggiornata con Delibera

ANAC n. 556 del 31/5/2017, i servizi oggetto del presente contratto sono allo stato attuale esclusi

dall'ambito di applicazione della legge 136/2010.

Il Gestore si impegna al rispetto degli eventuali obblighi normativi relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari che dovessero essere introdotti in vigenza di contratto.

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il gestore adotterà tutte le misure organizzative per limitare al massimo avvicendamenti di

personale nell'espletamento del servizio, anche a garanzia di una "continuità di relazione" tra

operatore e assistito e comunque in caso di sostituzione, assicurerà la corretta e tempestiva

comunicazione e passaggio di consegne sugli obiettivi del PAI in fase di avvio e modifica dello

stesso e per l'inserimento di nuovi operatori.

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa

se non per gravissime cause di forza maggiore, per le quali si rinvia alla normativa di settore.

Nell'eventualità in cui il Gestore valuti inappropriato un inserimento, sarà attivato un confronto

con la Committenza in merito allo specifico caso.

Sono comunque vietati rifiuti all'erogazione del servizio da parte del gestore.

In caso di sciopero il Gestore si impegna ad assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva

agli utenti e alla Committenza, nonché ad osservare e a far osservare le norme di garanzia per il

18

funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, questi si impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 19 – MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo della regolare esecuzione è assicurata attraverso:

- relazione annuale, predisposta dal soggetto gestore, nella quale sono evidenziati gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;
- rilevazione periodica dei principali parametri di attività e di gestione previsti nell'ambito del modulo informatico/informativo GARSIA/SOSIA/ASSDI;
- sistema di rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli incidenti e di eventuali risultanze di inappropriatezza dell'attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
- richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite periodiche di verifica effettuate da specifica Commissione di Monitoraggio Distrettuale, nominata dal Comitato di Distretto, composta da rappresentanti della Committenza.

Le visite saranno effettuate senza preavviso.

Compiti prioritari della Commissione di monitoraggio sono :

monitoraggio e verifica dell'applicazione del presente contratto di servizio nonché dei protocolli,
 delle linee guida e dei percorsi di qualità di livello aziendale;

- analisi e monitoraggio delle modalità organizzative e gestionali connesse agli aspetti sanitari e

riabilitativi, da effettuarsi con visita presso la sede operativa, almeno una volta l'anno, con utilizzo

di apposita griglia;

- pianificazione di iniziative formative a supporto della qualificazione dei servizi.

Il Gestore si impegna a:

- consentire l'accesso alle proprie sedi operative e alla documentazione per lo svolgimento delle

verifiche da parte della Commissione di Monitoraggio Distrettuale,

- collaborare attivamente con la Commissione di Monitoraggio, e con gli organismi tecnici

preposti, in occasione delle visite e dei momenti di verifica;

Le attività di monitoraggio e vigilanza sono svolte in modo integrato e coordinato assicurando la

collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici preposti al monitoraggio e

verifica dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e quelli che esercitano la

vigilanza prevista dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al

DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente,

si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai sui collaboratori a qualunque

titolo.

Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di

comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

La violazione da parte del gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice

generale e codici aziendali), previo contradditorio tra le parti, costituisce causa di risoluzione o di

decadenza del presente contratto.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni

indicati nel presente contratto e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero

essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi in carico al gestore stesso o al

20

proprio personale.

I Committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle

attrezzature del gestore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli

utenti del servizio.

E' in carico al Gestore ogni responsabilità civile e penale derivante allo stesso ai sensi di legge

nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del contratto e per le eventuali proroghe o rinnovi,

adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio di responsabilità civile per danni a

cose a persone connessi all'attività svolta e verso prestatori di lavoro.

Tali polizze devono assicurare adeguata copertura assicurativa senza soluzione di continuità e

pertanto non potranno contenere clausole che possano di fatto limitare la tutela nei confronti di

terzi e/o utenti per danni subiti nel periodo di validità delle polizze ma reclamati successivamente

al termine di validità delle stesse.

Resta in ogni caso piena la responsabilità del Gestore nel rimborso di danni provocati a persone o

cose connessi all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili

indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti, Azienda Usl e ASC InSieme, e il Gestore, in relazione alle specifiche

responsabilità nei confronti dei dati relativi agli utenti , adotteranno le misure organizzative più

opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D. Lgs. n.196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali", il Gestore è nominato dall'Azienda USL di

Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali, per quanto sia necessario alla

corretta esecuzione del presente Contratto di servizio.

La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario rimane in capo all'Azienda USL di

Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi

21

compreso il profilo della sicurezza.

Il Gestore in qualità di Responsabile esterno di trattamento, è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;

- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento, con specifico riferimento ai

profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento,

nonché di completezza;

- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse

agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda USL ha

facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;

- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i

medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e,

comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti

amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, il Gestore deve in particolare curare i

seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia

con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;

- trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati

"incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei

nominativi;

- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei

profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;

- fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 196/03 e raccogliere e

conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli

interessati;

- assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità

alle misure minime ed idonee prescritte dal D. Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere

conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o

accesso da parte di soggetti non abilitati o non autorizzati;

- fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate.

22

L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento, ha facoltà di vigilare, anche

tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei

punti precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D. Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito

amministrativo e penali correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle

disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione

in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o

alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in

materia di protezione dei dati personali.

In riferimento al regolamento UE 2016/279 - Regolamento generale sulla protezione dei dati-le

parti si impegnano a rivedere e integrare il presente articolo per adeguarlo agli adempimenti

previsti all'entrata in vigore dello stesso.

ART. 23 – CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI

Fatto salvo quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 24 i Committenti

possono applicare una penale per inadempienza contrattuale secondo le modalità di cui ai

successivi commi in caso di infrazioni definitivamente accertate.

Nel caso in cui la prestazione del servizio non sia eseguita secondo le condizioni pattuite, la

Committenza provvederà a contestare l'inadempienza assegnando un congruo termine per il

ripristino della regolare esecuzione del contratto.

La contestazione dell'addebito, con diffida a provvedere, sarà formalizzata al gestore tramite PEC,

con assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di eventuali

controdeduzioni scritte.

Per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale o nel caso in cui i Committenti

valutino, motivatamente, non accolte le controdeduzioni presentate, l'inadempienza sarà

considerata come definitivamente accertata, e sarà applicata una penale max di € 500,00/die, fatto

23

salvo il risarcimento di maggiori danni.

Le penali saranno dedotte dai crediti del gestore.

Resta salvo quanto previsto all'art. 12 per gli aspetti connessi all'assolvimento dei debiti informativi.

ART. 24 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

INADEMPIMENTO

La sospensione o la revoca dell'accreditamento definitivo comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida <u>con un preavviso</u> <u>di almeno trenta giorni,</u> ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. per inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto), previo contradditorio, nei seguenti casi:

- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore,
- grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy e codice comportamentale
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio.
- accertate violazioni dei codici di comportamento di cui all'art. 20.

ART. 25 - MODALITA' DI REVOCA, RECESSO E DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verifichino obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

In tale fattispecie si riconosce al Gestore un indennizzo che viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- modifica della programmazione di ambito distrettuale;

- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sulla organizzazione del

servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione dei Committenti;

- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;

- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

- modifica del sistema di accesso ai servizi;

- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c., i Committenti possono recedere unilateralmente dal presente contratto.

Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.

Qualora si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei comma precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, i Committenti formulano al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la

revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte dei Committenti.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

ART. 26 – DURATA

Il presente contratto ha durata a far data dal 01/05/2018 e scade il 31/12/2020.

I contenuti del contratto potranno essere soggetti a ricognizioni periodiche in accordo tra le parti

finalizzate all' eventuale verifica dei parametri e delle condizioni in esso previste, anche ai fini

dell' adeguamento alla normativa e agli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto:

-sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso

- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 17 del D. lgs 460/97

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del Gestore, salvo che la

legge disponga diversamente.

ART. 28 – ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI

25

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e

compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali successive integrazioni o modificazioni al contratto dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna, anche in materia di remunerazione dei servizi, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

ART. 29 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente documento:

attività, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del contratto.

 - l' allegato tecnico-economico di riepilogo dei parametri del personale, dei costi di riferimento e delle quote a carico dell'Azienda USL e dell' Utente/ASC.

Il presente documento letto ed approvato viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.:

PER L' UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRIGENTE:

(Dott.ssa Cati la Monica)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER L'AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:

(Dott.ssa Fabia Franchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER INSIEME - AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA - AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:

(Cira Solimene)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER IL CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL PRESIDENTE:

(Sig.ra Carla Ferrero)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Si attista, alvensiodellatra 23 del Decreto Legislativo 7 പ്രസ്ഥാര് വിശിച്ച സംഭിച്ച വിശിച്ച വിശി വിശി

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Servizio Sociale Associato

Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino, Samoggia

Allegato tecnico-economico, a valenza annuale, relativo al contratto di servizio con il Gestore: Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale valevole dal 01/05/2018 al 31/12/2020

SERVIZIO ACCREDITATO: ASSISTENZA DOMICILIARE

Tipologie servizi	Fabbisogno 2018		
Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (ASSDI) rivolta a persone anziane e disabili	42.500 ore Comprensivo tempi di trasferimento e dimissioni protette		
Di cui ore di coordinamento per dimissioni protette FRNA	24 ore x 52 settimane		
Attività di supporto al mantenimento a domicilio e ad evitare ricoveri inappropriati	Ipotesi: 38 ore/6 gg x26 sett		
Prestazioni di Assistenza Domiciliare rivolta a target per i quali non è previsto il finanziamento del FRNA (SAD)	1.200 ore		
Servizi integrativi: consegna pasti	Eventuale, a richiesta della committenza		

Alla luce delle nuove necessità emergenti, soprattutto in relazione al mantenimento al domicilio e ad evitare ricoveri inappropriati in particolare nel periodo estivo, le parti si rivedranno a breve per definire insieme le modalità operative e l'avvio di tali attività.

Sedi operative:

Valle del Reno (principale): presso la Casa della Salute, Casalecchio di Reno

Valle del Samoggia: CRA Crespellano, via IV Novembre 20, oppure presso il

CD a Sasso Marconi

Valle del Lavino (solo posto auto): Piazza della Pace 4, Monte San Pietro

Risorse professionali messe a disposizione dal gestore :

(Come da prospetto allegato)

La Committenza dà atto che il rapporto personale impiegato/ospiti è adeguato e rispondente ai parametri regionali, fatta eccezione per un operatore che dovrà essere riqualificato oppure sostituito nell'attività a diretto contatto con l'utenza.

COSTI DI RIFERIMENTO Personale e Tariffa per Tariffa per trasferimenti in € qualifica prestazione in € Servizio (CCNL Coop da maggio 2018 da maggio 2018 Sociali) (Iva compresa) (Iva compresa) gg. feriali gg. festivi gg. feriali gg. festivi Assistenza domiciliare OSS liv. C2 socio-assistenziale 24, 80 18,46 21,19 27,38* con rimborso FRNA Assistenza domiciliare **Educatore** socio-educativa 26,80 29,00 * 19,93 22,90 livello D2 con rimborso FRNA Prestazioni Assistenza domiciliare socio-ADB liv B1/C1 21,50 25,38* 18,26 20,99 assistenziale senza rimborso FRNA 3,58 (= 10 minuti) solo consegna Servizio integrativo di 5,02 (organizzazione 4 minuti + consegna 10 consegna pasti minuti) Coordinamento dimissioni protette per attività di Coordinatore supporto al mantenimento 23,15 liv D3 a domicilio e ad evitare ricoveri inappropriati

*Si accoglie la richiesta di uniformare la tariffa agli altri Distretti

La fatturazione delle quote a carico dell'utente, determinata da ASC Insieme, spetta al Gestore che provvederà direttamente alla riscossione. In via transitoria, la fatturazione all'utenza verrà effettuata da Asc InSieme fino al 31 maggio 2018. La differenza tra la quota utente/comune e la tariffa a carico dell'utente riscossa dal gestore, vie fatturata ad ASC InSieme.

In caso di utenti per i quali sia determinata da ASC InSieme, sulla base del sistema tariffario dell'Unione, una quota di contribuzione superiore alla differenza tra la tariffa totale e la quota a carico del FRNA, tale differenza dovrà essere detratta, in sede di fatturazione, alla quota complessiva a carico di ASC InSieme

FATTORI PRODUTTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA COMMITTENZA							
Fattore produttivo	oduttivo Valorizzazione €						
Disponibilità sedi operative	€. 0,40/h (0,25 locali + 0,15 utenze)	Per ciascuna ora di intervento del personale					
Bollettazione effettuata dal gestore a partire dal 01/06/18	0,70 di decurtazione fino al 31/05/18)	assistenziale ed educativo presso l'utente, escluso il tempo di trasferimento					

La valorizzazione sarà riconosciuta attraverso una riduzione delle tariffe orarie da corrispondere al gestore da parte di ASC InSieme che svolge le funzioni di sub committenza per l'Unione dei Comuni.

E applicata solo alle tariffe delle prestazioni con rimborso FRNA, escluso tempi di trasferimento.

QUOTE A CARICO DEL FRNA						
Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (ASSDI) rivolta a persone anziane e disabili	14,55 (sarebbe 14.80 da RER)					
Tempo di trasferimento personale socio- assistenziale	14,26 (ripartizione da contratto attuale, + 0,10 aumento proposto da Aldebaran con prot 5256, + % aumento IVA uguale alla ripartizione dello 0,60 da dgr 273 ripartito su Frna e utente/Comune attuale					
Assistenza domiciliare socio-educativa rivolta a disabili adulti	16,57					
Tempo di Trasferimento personale socio- educativo	16,26 come nota sopra					

ALTRE SPECIFICHE

- Nel caso sia indispensabile l'intervento contemporaneo di due operatori sulla base di quanto previsto dal PAI/PEI, il costo orario di riferimento del 2° operatore impiegato (e conseguentemente la quota oraria per tale operatore a carico del FRNA e dell'Utente/Comuni), è ridotto del 10%.
- In caso in cui il servizio non venga effettuato per cause imputabili all'utente (mancata comunicazione entro le 24 ore precedenti il servizio programmato) o non imputabili all'utente (ad esempio per ricoveri urgenti ecc..) l'impegno dell'operatore verrà remunerato dalla committenza per un tempo pari al 50%.
- Per le tariffe festive l'importo a carico del FRNA verrà calcolato nella medesima proporzione applicata per le tariffe feriali (se ricorre tale evenienza).
- Per il tempo di trasferimento degli operatori per recarsi al domicilio dell'assistito sono considerati 7 minuti ad intervento più un minuto aggiuntivo ogni km eccedente i 7.

ULTERIORI ANNOTAZIONI/OSSERVAZIONI

SEDI OPERATIVE messe a disposizione dai Comuni

Per quanto concerne la valorizzazione degli immobili messi a disposizione del gestore per le sedi operative, la committenza segnala che gli importi potranno essere ridefiniti entro la scadenza contrattuale e potranno subire variazioni, sulla base delle linee di indirizzo eventualmente stabilite dalla Regione e dai Comuni.

Si ribadisce che gli spazi utilizzati dal Gestore all'interno di strutture dei Committenti devono essere riconoscibili ed adeguatamente segnalate con appositi cartelli segnaporta.

Si richiede inoltre la disponibilità all'operatività sul sabato, con disponibilità di un numero di piste di lavoro superiore a quello attuale, in particolare nel periodo estivo.

Si concorda di superare l'attuale modalità di fatturazione frammentata sia nel tempo che come ambiti territoriali ed avere quindi una rendicontazione di attività ed economica unica mensile.

ALLEGATO 1

Fotografia del personale in servizio alla data del 01/03/2018 esclusivamente coinvolto nell'attività assistenziale e di cura sui posti accreditati

Tipologia servizio: Assistenza Domiciliare Comuni Montani

Denominazione servizio: Assistenza Domiciliare Distretto di Casalecchio

Contratto nazionale applicato: CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Indicare eventuale contratto integrativo di secondo livello applicato: Accordo integrativo territoriale di II livello per Bologna e Provincia

Nr	Ruolo/ qualifica	Titolo di studio	Dipendenti Tempo pieno	Dipendenti Part-time (ore settimanali in struttura)	Altre tipi di rapporto di lavoro a tempo pieno	Altre tipi di rapporto di lavoro a tempo parziale
1	COORDINATORE		38			- -
1	COORDINATORE			12		
1	RAA			24		_
7	OSS		38			
3	OSS			36		
2	OSS			35		
2	OSS			33		
13	OSS			30		
3	OSS			28		
3	OSS			25		
1	OSS			23		
1	OSS			9		_
1	ADB			36		
1	OSS			20		
1	PERSONALE AMMINISTRATIVO			8		
_						
					_	
		· - , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	1					
,						